

Provincia di Cremona

Prot. n. 15104/2021 Soresina, 28.07.2021

ORDINANZA N. 8 /2021

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE AREE VERDI E DEI PARCHI PUBBLICI DEL COMUNE DI SORESINA

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO che sono presenti sul territorio comunale, aperti al pubblico, alcuni parchi urbani e giardini pubblici; **CONSIDERATO** che:

- tali luoghi sono aree a verde nel tessuto urbano, che sono realizzate ed organizzate con le funzioni generali di riposo, gioco ed in alcuni casi di attività motorie;
- che si ritiene necessario disciplinare con il presente provvedimento, alcune fondamentali regole comportamentali che il pubblico deve rispettare all'interno dei giardini, improntate sempre al conseguimento del rispetto delle persone e dell'ambiente ed anche assicurare la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che questi luoghi offrono, senza ledere il diritto del riposo di quei cittadini che hanno la loro residenza o dimora nelle abitazioni poste adiacenti ad essi;

PREMESSO che alcuni di questi giardini e parchi sono dotati di attrezzature ludiche destinate ai bambini sino al dodicesimo anno di età compreso;

ATTESO che inoltre l'accesso indiscriminato di cani nel parco pubblico costituisce di per sé potenziale pericolo per i frequentatori se i padroni non sono rispettosi delle regole di tenuta ed accudimento degli stessi e che peraltro le deiezioni di tali animali possono costituire un grave rischio e pericolo sotto il profilo igienico sanitario, in particolare per i bambini;

CONSIDERATE inoltre le plurime segnalazioni pervenute, in concomitanza con l'inizio della stagione estiva, in merito al fatto che i parchi comunali risultano luogo di svolgimento di giochi non consentiti, come il calcio, o che vengono messi in atto azioni di disturbo della quiete pubblica o che vi si accede anche in orari dove sarebbe auspicabile non effettuare attività rumorose o produrre schiamazzi, costituendo pericolo per la sicurezza e per l'incolumità delle persone, danneggiando ed imbrattando gli spazi destinati a verde e le attrezzature ivi comprese;

RITENUTO pertanto opportuno disciplinare il comportamento dei frequentatori delle aree verdi del Comune di Soresina e delle sue frazioni, a tutela della sicurezza e dell'igiene pubblica e di tutte le altre aree destinate al pubblico;

CONSIDERATO il diritto alla salute, sancito dall'art. 32 della Costituzione;

VISTA la precedente ordinanza sindacale n. 08/2020 con la quale è stato regolamentato l'accesso ai parchi e giardini pubblici cittadini circondati da immobili ad uso residenziale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuiscono al Sindaco la competenza ad emanare provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO l'art. 16 della Legge 16 Gennaio 2003, n. 3;

VISTO il D.L. n. 50 del 31 Marzo 2003, convertito in Legge 20 Maggio 2003, n. 116;

VISTA la Circolare del Ministro degli Interni del 29 maggio 2003, n. 19;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n. 267, che stabilisce l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTI gli artt. 16 e 17 delle Legge n. 689/1981;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione n. 46 del 24.07.2010 dal Consiglio Comunale e successivamente modificato con delibera n. 61 del 28.11.2014 e delibera n. 10 del 02.03.2015;



Provincia di Cremona

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 "Testo Unico sulle norme in materia di Ambiente";

ORDINA

Che le aree verdi ed i parchi comunali pubblici e/o aperti al pubblico, siano accessibili secondo gli orari stabiliti e che gli stessi siano indicati su appositi cartelli esposti presso i rispettivi ingressi;

Durante il periodo dal 01/08/2021 al 30/09/2021 l'orario di accesso è fissato dalle ore 08:00 alle ore 23:00;

Eccezioni agli orari di accesso saranno possibili in occasione di:

- Manifestazioni pubbliche o a carattere pubblico e festività;
- Motivi di sicurezza ed ordine pubblico;
- Manutenzioni straordinarie;

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni già previste dal Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46/2010 e s.m.i.:

- 1. E' vietato accedere all'interno dei giardini con veicoli a motore di qualsiasi tipo;
- 2. I mezzi di spostamento muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla forza fisica dell'utente come, biciclette, tricicli, pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini, ecc., possono circolare all'interno dei giardini ma a passo d'uomo;
- 3. Ogni persona è tenuta al risarcimento dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone e/o animali a lui affidati;
- 4. E' vietato l'accesso e la conduzione di cani all'interno delle aree verdi e alle aree attrezzate e destinate al parco dei bambini, ad esclusione dei cani delle forze di polizia o dei servizi di vigilanza privata eventualmente utilizzati per motivi di servizio;
- 5. Non sono ammessi la raccolta o il danneggiamento di fiori, alberi o altre parti della vegetazione;
- 6. Non è ammesso appendere o installare strutture od oggetti di qualsiasi genere come ad esempio cartelli, volantini, ecc.;
- 7. E' ammesso l'utilizzo delle strutture relative all'attività ludica a tutti i giovani fino al compimento del dodicesimo anno di età compreso;
- 8. Non sono consentite attività rumorose (utilizzo di strumenti musicali, urla e schiamazzi, ecc.) che per la loro intensità o durata possano disturbare la quiete del luogo e degli altri frequentatori, previe eventuali autorizzazioni che costituiscano eccezioni a tale divieto (eventi, manifestazioni, ecc.);
- 9. E' vietato il gioco del pallone se non nelle aree specificatamente ad esso destinate; per il resto è consentito il ludico gioco praticato dai bambini sottoposti all'attenta vigilanza degli adulti anche e soprattutto durante l'utilizzo delle strutture comunali adibite a tale scopo presenti in parte delle aree verdi e parchi comunali;
- 10. Non è ammesso fare pic-nic, grigliate ed accendere fuochi;
- 11. Non è ammesso bivaccare, campeggiare e/o pernottare;
- 12. E' vietato bere alcoolici di qualsiasi tipo e gradazione;
- 13. E' vietato gettare a terra mozziconi di sigaretta, gomme da masticare o altri rifiuti di qualsiasi natura;
- 14. E' vietato gettare / abbandonare nei parchi oggetti che possono rappresentare pericolo o costituire vettore di possibili infezioni (siringhe, lamette, ecc.);
- 15. Il Comune può autorizzare all'interno dei giardini pubblici, dove le condizioni generali lo consentano, lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante;
- 16. Lo svolgimento di qualsiasi manifestazione da esperire all'interno dei parchi urbani deve obbligatoriamente essere autorizzata dal Comune.



Provincia di Cremona

- Violazioni già previste dal Regolamento di Polizia Urbana e sanzionate ai sensi dell'art. 47 da un minimo di €. 75,00 ad un massimo di €. 500,00: divieto di accesso ai giardini fuori dagli orari consentiti ed il mancato rispetto di quanto previsto ai punti: 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14;
- Violazioni sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con importo previsto da un minimo di
 €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00: punti 2, 3, 6, 8, 11, 15, 16.

Fatto salvo quanto già previsto sia dalle norme comunali che dalle norme nazionali in materia specifica di abbandono di rifiuti.

DISPONE

Di rendere noto il presente provvedimento alla cittadinanza tramite pubblici avvisi ed affissione di apposita cartellonistica all'estemo/intemo dei parchi, e posizionando idonea segnaletica verticale a tutti gli ingressi.

L'applicazione delle sanzioni amministrative sopra indicate fa salve le eventuali ipotesi di reato che si dovessero configurare nelle varie casistiche, nonché le altre disposizioni legislative che sanzionano le fattispecie oggetto del presente provvedimento.

I trasgressori sono obbligati al rispristino dello stato dei luoghi (se necessario), da porre in completa esecuzione entro e non oltre quindici giorni o altro termine che di volta in volta verrà indicato dal Comune.

Nel caso in cui gli autori dell'illecito fossero minorenni, le sanzioni pecuniarie amministrative e l'obbligo di ripristino dei luoghi saranno irrogate e poste a carico dei genitori o di che ne esercita la patria podestà o la vigilanza.

Che la presente Ordinanza entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale da effettuarsi con le modalità prescritte dalla legge.

Alla Polizia Locale, alle altre forze di polizia e a chi altro spetti, è affidato il compito di far rispettare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza si invia:

- Alla Prefettura di Cremona;
- Alla Polizia Locale di Soresina (CR);
- All'Ufficio Tecnico Comunale;
- Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Soresina (CR).

AVVERTE

Che ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della Legge 1034/1971 e ss-mm.ii. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione dell'elenco all'albo pretorio comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.



Provincia di Cremona

IL SINDACO P.I. Vairani Diego

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate